

LA DIFESA DEL MEDICO IN CASO DI ISPEZIONE (a cura di V. Lo Giudice)

Per difendersi è fondamentale conoscere i propri doveri e i propri diritti, in special modo quando possono esserci risvolti penali. È il caso, per esempio, degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 626/94 in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'antefatto - I consigli dell'avvocato

L'antefatto

Il giorno 17 gennaio 2006, la AUSL di Roma eseguiva un'ispezione presso uno studio medico-odontoiatrico, rilevando la violazione dell'art. 86 del D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, in quanto il responsabile non aveva sottoposto a sorveglianza sanitaria i lavoratori assistenti alla poltrona. Veniva prescritto al datore di lavoro di sottoporre i dipendenti alla sorveglianza sanitaria entro 30 giorni. Scaduto il predetto termine, la AUSL si recava presso lo studio per effettuare il controllo e – verificato l'adempimento – ammetteva il datore di lavoro a pagare la contravvenzione pari a €. 1.032,91.

I consigli dell'avvocato

La violazione della normativa sul D. Lgs. n. 626/94 determina la responsabilità penale, sancita agli articoli 89 e seguenti che, a seconda della violazione commessa, commina la pena dell'arresto o dell'ammenda. Il procedimento per accertare eventuali violazioni è disciplinato dal D. Lgs. n. 758/94, ed è **un procedimento amministrativo e penale**.

Dalla natura amministrativa del procedimento consegue il **diritto di accesso agli atti**, laddove l'ispezione sia attivata d'ufficio, e non su denuncia del dipendente. Quindi il medico potrà chiedere con lettera **raccomandata** indirizzata all'organo ispettivo di conoscere:

- l'amministrazione procedente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, della L. 241/90 deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- l'ufficio presso cui prendere visione degli atti.

L'amministrazione, infatti, deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale (art. 8 Legge 241/90). In caso di diniego di accesso e/o esame degli atti, si può fare ricorso al TAR.

Prima di firmare il verbale, redatto durante l'ispezione, il medico deve assicurarsi che in esso siano indicati:

- il responsabile del procedimento;
- il termine entro il quale il procedimento si concluderà;
- l'autorità amministrativa e giudiziaria a cui ricorrere;
- il termine per il ricorso;
- la motivazione precisa e dettagliata;
- i documenti e i macchinari esaminati;
- la contestazione specifica della normativa di riferimento e la descrizione della sanzione;
- l'informativa sul procedimento penale e sua sospensione e chiusura;
- la prescrizione: cioè l'adempimento richiesto e il termine per adeguarsi.

Il medico può chiedere una **proroga** del termine, in caso di particolare complessità o di oggettiva difficoltà **dell'adempimento** prescritto.

Scaduto il termine, l'organo di vigilanza verifica l'adempimento e ammette il contravventore a pagare, entro trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Contro tale provvedimento si può presentare **opposizione**, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, al Tribunale territorialmente competente (art. 22 Legge 689/81). Il ricorso si propone **contro la ASL**, Dipartimento di prevenzione Sicurezza Ambienti di lavoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, allegando **l'ordinanza di pagamento**, della quale bisogna **chiedere la sospensione**, perché per legge ha titolo esecutivo. (avv. Valentina Vaccaio)